



**CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
- PROVINCIA DI NAPOLI -**

**Regolamento per la concessione e l'utilizzo delle
palestre scolastiche.**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 26.7.2016

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (1) per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.
3. Per tutte le altre attività richieste da associazioni culturali, di volontariato e simili le competenze alla concessione dell'utilizzo delle palestre appartengono agli Organi Scolastici di gestione così come previsto dal Decreto sull'Autonomia D.P.R. 275 del 1999.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, deve essere indirizzata all'ufficio patrimonio del Comune e, per conoscenza, al Dirigente scolastico interessato.
2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno – per il solo anno 2016- il termine è stabilito al 31 luglio - per l'anno scolastico successivo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con consegna direttamente presso l'ufficio protocollo della Circostrizione competente e presso gli Uffici scolastici o via pec, con firma digitale. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.
3. Le domande pervenute oltre il termine del 30 aprile sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre, dopo quelle pervenute nei termini edittali.
4. La richiesta di concessione delle palestre può essere pluriennale per assicurare la continuità delle attività didattiche con un massimo di 3 anni.

Art. 3 - Contenuto istanza di concessione

1. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione del richiedente;
- b) l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni;
- d) l'indicazione di massimo tre scuole dove si intende preferibilmente svolgere l'attività;
- e) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- f) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isief o istruttore federale).

2. In caso di prima istanza le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

3. Le associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a Comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

4. In ogni caso, ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

5. Tutta la documentazione di cui all'istanza di concessione va inviata al servizio comunale competente ed alla Istituzione scolastica.

Art. 4 - Limiti della concessione.

1. La concessione non è rilasciata ad associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell'anno scolastico. La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.

2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Rilascio della concessione.

1. Il servizio patrimonio del Comune, ogni anno, dispone con provvedimento gestionale la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. La concessione dovrà essere fissata nella fascia oraria dalle 17.00 alle 20.00 dei giorni feriali, per un massimo di tre giorni settimanali, in presenza di più richieste per la medesima struttura. All'Istituzione scolastica è data la facoltà di ampliare tale

fascia oraria, ovvero ridurla motivandone la necessità, mediante provvedimento del Consiglio d'Istituto, che dovrà essere trasmesso al Comune entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Al Dirigente dell'istituzione scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo diramato dalla Autorità scolastica.

Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione dal..... ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal dirigente scolastico, rilascia alla Comune e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 7 - Priorità per l'assegnazione

La concessione delle palestre è disposta dall'Amministrazione comunale, assegnando priorità a:

- a) associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e che non usufruiscono di altre palestre scolastiche di proprietà del Comune di Frattamaggiore;
- b) associazioni la cui sede non è nel territorio comunale e che non usufruiscono di altre palestre di proprietà del Comune di Frattamaggiore.

Art. 8 - Criteri integrativi

1. La concessione delle palestre è rilasciata tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:
 - a) CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI e CCG Centri Coni Giovanili;
 - b) anzianità di promozione sportiva per minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio comunale;
 - c) anzianità di appartenenza alla Federazione competente o agli enti di promozione sportiva;
 - d) ottenimento di onorificenze sportive dal CONI (stella d'oro, d'argento, di bronzo);
 - e) meriti e risultati sportivi acquisiti nei campionati e/o tornei federali e degli Enti di promozione sportiva nell'ultimo biennio.

Art. 9 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone determinato dall'Amministrazione comunale a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curricolari ed extracurricolari.
2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. E' facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla

pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle spese suddette.

3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

4. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola e non ne è responsabile.

5. Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR o a mezzo PEC inviata al servizio comunale competente ed alla istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

6. Il concessionario, su segnalazione del servizio sociale comunale, si impegna ad accogliere gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale sino alla misura del 10 % del numero dei partecipanti alle attività.

7. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

8. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

9. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

10. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

11. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, durante l'effettivo periodo di utilizzo, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico ed il Comune da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

2. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare un'adeguata Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale adeguato alle attività che vengono svolte e la cui congruità viene valutata previa indicazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

- a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune.

Art. 11 - Decadenza della concessione

1. Il servizio comunale competente, acquisito l'assenso obbligatorio e vincolante dell'istituzione scolastica, dichiara in qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario.
2. Nella ipotesi di cui al 1^a comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

Art. 12 – Sospensione delle attività

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Comune ed alla associazione.
2. Nell'ipotesi di cui al 1^a comma l'associazione può chiedere successivamente al servizio comunale competente il rimborso o la compensazione per il mancato utilizzo della palestra.

Art. 13 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., direttamente a mano al protocollo o via pec con firma digitale e al Dirigente scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 14 – Norma finale

1. Al Comune è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, di utilizzare le palestre scolastiche ricadenti nel territorio di rispettiva competenza per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 15 – entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo che dispone la sua approvazione.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in vigore in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento.

(1) Associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI denominate nei successivi articoli "associazioni".